

1. Coppie di frequenze da assegnare a ciascun sistema radiomobile analogico in tecnica multiaccesso autogestito
 - fino a 599 terminali, una coppia di frequenze ogni 100 terminali connessi nell'area di servizio fino ad un massimo di 5 coppie;
 - fino a 1349 terminali, una coppia di frequenze ogni 120 terminali connessi nell'area di servizio fino ad un massimo di 9 coppie;
 - fino a 2129 terminali, una coppia di frequenze ogni 150 terminali connessi nell'area fino ad un massimo di 12 coppie;
 - fino a 3779 terminali, una coppia di frequenze ogni 180 terminali connessi nell'area di servizio fino ad un massimo di 16 coppie;
 - fino a 4619 terminali, una coppia di frequenze ogni 220 terminali connessi nell'area di servizio fino ad un massimo di 20 coppie;
 - oltre 4619 terminali, ulteriori coppie di frequenze potranno essere assegnate a giudizio dell'organismo competente e in funzione della disponibilità di coppie di frequenze nell'area di servizio.

2. L'assegnazione delle coppie di frequenza è effettuata per sistemi con almeno trecento terminali.

3. Nel caso di aeroporti, porti, interporti, impianti ferroviari e impianti petrolchimici è consentita la deroga al rapporto tra numero di coppie di frequenza assegnate e numero di terminali indicato nella tabella di cui al comma 2, qualora ne sia oggettivamente dimostrata la necessità per la sicurezza della vita umana.

Visto: Il Ministro delle comunicazioni: GASPARRI